

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.

Toscana Aeroporti S.p.A.

Oggetto: Master Plan dell'Aeroporto di Firenze Peretola. Procedura V.I.A. (ID_VIP 2980). Avvio fase di consultazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo in materia di V.I.A.

Si riscontra la nota prot. U.0016933 del 17/07 u.s. di codesta Direzione Generale per fornire le indicazioni e i chiarimenti richiesti.

Come noto il nuovo Decreto Legislativo 16/06/2017, n.104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* novella la parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.i. al fine di introdurre le modifiche necessarie per il corretto recepimento dell'ultima direttiva 2014/52/UE in materia di VIA. Tale Decreto, pubblicato il 6 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 21/07/2017.

Al termine delle nuove articolazioni relative agli aspetti procedurali, il D.Lgs. 104/2017 specifica la normativa transitoria e, in particolare, l'art. 23 *“Disposizioni transitorie e finali”* riporta:

“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto.

2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulta avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla



normativa previgente. Nel caso di procedimenti di VIA di cui al periodo precedente, l'autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione di cui all'articolo 25 o all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie di cui all'articolo 24 o all'articolo 27-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo. [...]

In riferimento alla citata comunicazione, al fine di poter valutare la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 23, c.2 e di presentare conseguentemente la relativa istanza si rende innanzitutto necessario pervenire ad una condivisione con l'Autorità Competente in merito alle “eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie” (cfr. art. 23, c. 2).

Per quanto attiene, nello specifico, le informazioni di carattere progettuale si ritiene che il livello di dettaglio della documentazione progettuale già agli atti del procedimento sia coerente con quanto indicato dall'art. 5, lett. g) e dall'art. 12, co. 1, lett. a) del D.Lgs 104/2017. Infatti in relazione ad essa lo stesso parere n. 2235 del 02.12.2016 espresso dalla Commissione Tecnica VIA-VAS riporta: “[...] la documentazione considerata per la redazione del presente parere è l'insieme complessivo di tutti i documenti presentati, che sono da trattare come un “unico” rappresentativo dell'intero progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, ai fini della valutazione ambientale di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”, esplicitando quindi l'adeguatezza della documentazione progettuale e dello Studio di Impatto Ambientale trasmessi dal Proponente rispetto alle finalità della procedura VIA. Infatti il D.Lgs. 104/2017 non richiede una documentazione progettuale più dettagliata di quella già prevista dal codice dell'ambiente prima della novella normativa, pertanto la verifica di adeguatezza è da ritenersi già effettuata, dalla Commissione Tecnica, alla luce dell'istruttoria svolta.

Rispetto alle elaborazioni e valutazioni di cui allo Studio di Impatto Ambientale, invece, si prende atto del fatto che il nuovo Decreto definisce i relativi nuovi contenuti e indicazioni circa la portata delle informazioni e pertanto rispetto alle finalità procedurali sopra esposte.

Si riportano quindi di seguito le risultanze delle verifiche che il Proponente ha condotto prendendo a riferimento i contenuti di cui all'articolo 11 “Sostituzione dell'articolo 22 del D.Lgs 152/2006” (recante “Studio di impatto ambientale”) e all'Allegato VII “Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22” del



nuovo Decreto che, come noto, rappresentano ora l'unico contesto normativo di riferimento.

Le analisi comparative condotte circa gli elementi di approfondimento, modifica e/o nuova introduzione/definizione previsti dal nuovo D.Lgs 104/2017 rispetto alla previgente normativa ai sensi della quale è stato avviato e istruito l'iter di VIA del progetto di Masterplan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze consentono di evidenziare come la maggior parte degli elementi introdotti ed esplicitati dalla nuova normativa risulti già coerente con i contenuti dello studio di impatto ambientale e degli elaborati specialistici di supporto agli atti del procedimento in corso. In tal senso, l'adesione alla nuova normativa non comporta, per lo specifico caso in esame, la necessità di trasmissione all'Autorità Competente di significativa documentazione integrativa.

Buona parte della stessa risulta, inoltre, assolutamente coerente e ricompresa nell'ambito del dispositivo finale, e del relativo quadro prescrittivo, di cui al parere n. 2335 del 02.12.2016 della Commissione Tecnica VIA-VAS.

In particolare, rispetto a quanto già agli atti del procedimento, le verifiche condotte sembrerebbero individuare la necessità di integrare la documentazione già agli atti del procedimento con i seguenti approfondimenti e chiarimenti di dettaglio:

- 1) report di approfondimento relativo alle demolizioni previste in progetto e ai correlati impatti ambientali
 - si tratta di un focus e/o di una semplice anticipazione di quanto già prescritto attraverso la richiesta del Piano Ambientale della Cantierizzazione);
- 2) report di approfondimento circa l'impatto potenzialmente generato dal progetto sul clima e circa la vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico
 - si ipotizza un semplice approfondimento di quanto già contenuto nel SIA in relazione alle emissioni climalteranti e ad effetto serra;
- 3) report di definizione delle azioni di prevenzione degli impatti previste dal Masterplan
 - si tratta di un approfondimento relativo alle azioni di sola prevenzione degli impatti, da considerarsi di supporto rispetto alle molteplici azioni di mitigazione e compensazione già proposte e, comunque, oggetto di specifiche prescrizioni;
- 4) appendice, rispetto al Piano di Monitoraggio Ambientale già agli atti del procedimento, riferita alla descrizione dell'organizzazione operativa e delle



risorse tecnico-economiche necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ambientale

- si tratta, di fatto, di un focus e di una semplice anticipazione di quanto già prescritto attraverso la richiesta di un organico e dettagliato Progetto di Monitoraggio Ambientale;
- 5) report di previsione della probabile evoluzione delle componenti ambientali in assenza del progetto
- in questo caso si tratta di un approfondimento della caratterizzazione delle componenti ambientali già ampiamente presente all'interno del SIA e dello Studio di Incidenza;
- 6) report di definizione del patrimonio agroalimentare e valutazione degli impatti potenziali eventualmente correlati al Master Plan
- si tratta di un approfondimento tematico e settoriale della più ampia trattazione delle componenti biotiche e degli ecosistemi già contenuta all'interno del SIA e dello Studio di Incidenza;
- 7) studio relativo alla valutazione dei potenziali rischi indotti dall'esercizio aeronautico su salute umana, patrimonio culturale, paesaggio e ambiente, in caso di gravi eventi incidentali
- si tratta, di fatto, dello studio già oggetto delle prescrizioni n. 3 e n.4 di cui al parere n. 2335 del 02.12.2016 della Commissione Tecnica VIA-VAS. L'approfondimento richiesto prenderà forma a partire dalle analisi probabilistiche di evento incidentale sviluppate dall'Università La Sapienza di Roma, su incarico della scrivente, in coerenza alla metodologia consolidata e standardizzata utilizzata già dall'Ente nell'ambito dei relativi studi di settore. Verranno verificati gli effetti e i rischi, potenzialmente generati da un eventuale incidente aereo, sulle componenti ambientali indicate dalla nuova normativa. Il medesimo rapporto conterrà uno specifico approfondimento, comprensivo dell'analisi di eventuali effetti domino, dei potenziali rischi che detti incidenti potranno potenzialmente generare rispetto agli impianti e stabilimenti industriali soggetti alla direttiva "Seveso".

Si resta a disposizione per eventuali verifiche congiunte ed ulteriori approfondimenti sui successivi passaggi procedurali qualora necessari.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Dott. Roberto Vergari

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

CPA/TAT